

Audizione di ITALIA SOLARE presso la 5^a Commissione Programmazione economica, bilancio

ATTO SENATO n. 564 - Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13

Roma, 6 marzo 2023

Associazione ITALIA SOLARE

1.200 306



- · Costruttori componenti
- Gestori e proprietari di impianti FV
- EPC 0&M Asset Manager
- Investitori / Sviluppatori
- · Distributori di tecnologia
- IPP e Trader
- ESCO

lavoro



- Oltre 100 riunioni all'anno
- Oltre 1500 iscritti

regionali



L'interfaccia dell'associazione con gli enti locali + 17K



Professionisti profilati

L'unica
associazione in
Italia dedicata
esclusivamente
al fotovoltaico.

Membership & networking















DL 24.02.23 n.13 | Aspetti positivi

- Il superamento della questione inerente la **valutazione preventiva dell'interesse archeologico,** non più necessaria per l'adozione della VIA (Articolo 19, comma 2, lettera b).
- La riduzione della distanza minima degli impianti rinnovabili dai beni culturali e dagli immobili ed aree di notevole interesse pubblico (Art. 47).
- Semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale e su altre aree compromesse (Art. 47).
- Classificazione, come aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, dei **beni immobili** di **proprietà dello Stato** individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (Art. 16).

Importante che il dibattito parlamentare preservi l'efficacia di queste disposizioni



DL 24.02.23 n.13 | Aspetti migliorabili

Semplificazioni per le Comunità Energetiche Rinnovabili PNRR con partecipazione degli Enti Locali

Il progetto PNRR supporta CER nei comuni fino a 5000 abitanti. Considerato l'enorme interesse per le comunità energetiche, strumento rilevante per distribuire localmente i benefici connessi all'uso delle rinnovabili, si ritiene che la medesima semplificazione debba essere estesa a tutti i comuni.



DL 24.02.23 n.13 | Integrazioni suggerite

- Talune aree idonee introdotte recentemente dal Parlamento sono classificate idonee "nelle more" dell'individuazione delle aree idonee da parte delle regioni. **L'idoneità di tali aree deve essere salvaguardata** e non rimessa in discussione nell'ambito del previsto percorso decreto interministeriale-regioni.
- **Procedimenti autorizzativi per gli impianti in aree idonee** devono poter essere **applicati agli elettrodotti** anche nel caso gli stessi si trovino ad attraversare eventuali aree non idonee.
- Gli impianti fotovoltaici di potenza sopra 10 MW sono sottoposti a VIA nazionale (quando prevista) e tuttavia l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio è in capo alla regione (o provincia delegata). Sarebbe opportuno **riportare allo stesso livello istituzionale VIA e autorizzazione**, nel rispetto delle prerogative costituzionali di Stato e regioni.



DL 24.02.23 n.13 | Punti di attenzione

- È opportuno ricordare che le norme nazionali dovrebbero sempre prevalere su quelle regionali, ad esempio laddove le prime classificano come idonee determinate aree e le disposizioni regionali dovessero stabilire vincoli o non idoneità di quelle stesse aree. Sappiamo di diversi casi di uffici regionali che operano trascurando questo principio.
- Ci sembra **ignorato il regolamento europeo 2022/2577** del Consiglio del 22 dicembre 2022, che prevede che, per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le reti e gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e prioritari per la sanità e la sicurezza pubblica nella valutazione degli interessi giuridici nei singoli casi.

Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare tale approccio alle procedure autorizzative in corso.

Una decisione del Parlamento in tal senso agevolerebbe la positiva conclusione di molti procedimenti autorizzativi, anche già avviati.



ITALIA SOLARE | Associazione di Promozione Sociale

Via Passerini 2, 20900 Monza (MB) – Italy www.italiasolare.eu | info@italiasolare.eu Twitter: @italia_solare





Via Passerini 2, 20900, Monza (MB)

Roma, 6 marzo 2023

Audizione di ITALIA SOLARE presso la 5^a Commissione Programmazione economica, bilancio

su ATTO SENATO n. 564 - Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

Signor Presidente, signori Senatori,

ITALIA SOLARE è l'unica associazione in Italia dedicata esclusivamente al fotovoltaico e alle integrazioni tecnologiche per la gestione intelligente dell'energia". Conta circa 1250 associati, operativi sull'intera filiera, dalla produzione e importazione di componenti alla installazione di impianti e gestione dell'energia.

Le fonti rinnovabili sono ormai unanimemente riconosciute come il principale strumento, insieme all'efficienza energetica, per migliorare la sicurezza energetica, rendere disponibile ai consumatori energia a costi contenuti e stabili, ridurre la dipendenza dall'estero, contenere le emissioni inquinanti e climalteranti, sviluppare nuova occupazione.

Per questi motivi, anche l'Unione Europea sta spingendo con crescente intensità affinché aumenti drasticamente e rapidamente la quota dei consumi coperti da fonti rinnovabili. Si stima che, per raggiungere i propri obiettivi 2030, nel settore elettrico l'Italia debba installare circa 85 GW di nuova potenza, che significa circa 10 GW/anno, in larga misura fotovoltaici ed eolici.

E' però indispensabile e che il quadro delle regole sia chiaro, semplice e completo.

Sotto questo profilo, ci sembra che il decreto legge in questione abbia molti buoni contenuti, qualche aspetto migliorabile e alcune omissioni.



Sui buoni contenuti: siamo soddisfatti per il superamento della questione inerente la valutazione preventiva dell'interesse archeologico (Articolo 19, comma 2, lettera b)). Diamo un giudizio largamente positivo sulle disposizioni dell'articolo 47, che reca importanti precisazioni inerenti il procedimento autorizzativo - e in particolare i casi in cui rilevano le valutazioni degli aspetti paesaggistici e culturali - riduce la distanza minima degli impianti rinnovabili dai beni culturali e dagli immobili ed aree di notevole interesse pubblico. Assai efficace è anche la disposizione, anche questa nell'articolo 47, che introduce procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale e su altre aree compromesse.

Di grande utilità anche le disposizioni dell'articolo 16, che conferisce all'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di individuare i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, dei beni statali in uso alle stesse amministrazione, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, classificando tali aree come idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 199/2011, classificazione che indica aree da privilegiare per l'installazione degli impianti e che consente procedure autorizzative più semplici e accelerate.

Auspichiamo vivamente che il dibattito parlamentare preservi l'efficacia di queste disposizioni.

Un esempio di qualcosa che si potrebbe migliorare. Abbiamo apprezzato la norma che consente agli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, di affidare in concessione aree e superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione di impianti per comunità energetiche rinnovabili con procedure trasparenti ma significativamente semplificate.

Segnaliamo che il progetto PNRR in questione coinvolge solo i comuni fino a 5000 abitanti, la cui popolazione totale è circa il 15% della totale. Considerato l'enorme interesse per le comunità energetiche, considerate come strumento rilevante per distribuire localmente i benefici connessi all'uso delle rinnovabili, si ritiene che la medesima semplificazione debba essere estesa a tutti i comuni in cui vi sono o sono in progetto comunità energetiche.

Sempre sulle comunità energetiche, ci sembrano troppo restrittivi i criteri per la messa a disposizione delle aree da parte dei comuni, in quanto vengono trascurati i vantaggi



sociali che possono essere forniti da tali configurazioni che, ricordiamo, hanno finalità soprattutto sociali ed ambientali.

Alcune considerazioni all'agrivoltaico, trattato nell'articolo 49.

Le norme introdotte rendono liberamente installabile l'agrivoltaico se ricorrono alcune condizioni soggettive (gli impianti devono essere realizzati da imprenditori agricoli o da società da questi partecipate) e oggettive, inerenti le caratteristiche del sito e degli impianti. La libera installazione è però da quando le regioni avranno individuato le aree idonee. È come se si fosse socchiuso uno spiraglio, ma con poca convinzione e rinviando la decisione. Comprendiamo la prudenza, dato il rilievo del tema non solo per l'energia, ma anche per l'agricoltura, l'assetto del territorio e per l'immagine del nostro Paese. Riteniamo che sia necessario individuare in tempi rapidi soluzioni non discriminatorie per gli operatori, con requisiti tecnici dei siti e degli impianti adeguatamente approfondimenti.

Infine, segnaliamo alcuni problemi non trattati.

Il primo è connesso proprio alle aree idonee cui si è appena fatto cenno. L'individuazione delle aree idonee è prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021 e si articola in due passaggi: un decreto interministeriale (di cui si è ancora in attesa), che detterà i criteri generali, e successivamente l'individuazione di tali aree da parte delle regioni. Nel frattempo, il Parlamento ha introdotto una serie di aree immediatamente idonee: alcune, nella disponibilità di soggetti istituzionali (come le aree statali di cui tratta l'articolo 16 del decreto), nonché quelle elencate al comma 8 dello stesso articolo 20, caratterizzate dal fatto di essere aree in qualche modo compromesse, adiacenti a infrastrutture di trasporto e a zone produttive o comunque non sottoposte a vincoli. Tali aree, però, sono classificate idonee "nelle more" dell'individuazione delle aree idonee da parte delle regioni. Ebbene, noi riteniamo

che l'idoneità di tali aree debba essere salvaguardata e non rimessa in discussione nell'ambito del previsto percorso decreto interministeriale-regioni: ciò sia per le caratteristiche intrinseche di queste aree (come detto compromesse o non vincolate), sia per evitare che il processo si trasformi in una sorta di tela di Penelope.

Sempre in tema di aree idonee, segnaliamo un buco nella normativa. Gli impianti collocati in tali aree hanno diritto a procedimenti autorizzativi semplificati. Ebbene, capita sovente che talune delle cosiddette opere connesse, necessarie per l'immissione dell'energia prodotta nella rete elettrica, non ricadano in area idonea. Come svolgere allora il procedimento autorizzativo, unico per impianto e opere connesse? Noi riteniamo che si debba applicare il procedimento previsto per l'impianto.



C'è poi un tema di carattere generale, che attiene alla collaborazione tra Stato e regioni. Per un verso, le norme nazionali dovrebbero prevalere su quelle regionali, ad esempio laddove le prime classificano come idonee determinate aree e le disposizioni regionali dovessero stabilire vincoli o non idoneità di quelle stesse aree. Dovrebbe essere superfluo affermarlo, ma abbiamo, purtroppo, molti casi di uffici regionali che operano trascurando questo principio.

Sempre in tema di collaborazione tra Stato e Regioni: come noto, gli impianti fotovoltaici di potenza sopra 10 MW sono sottoposti a VIA nazionale (quando prevista) e tuttavia l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio è in capo alla regione (o provincia delegata). A nostro parere sarebbe opportuno riportare allo stesso livello istituzionale VIA e autorizzazione, ovviamente rispettando le prerogative costituzionali di Stato e regioni.

Infine, ci sembra ignorato il regolamento europeo 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Questo regolamento, seppure temporaneamente e con alcune cautele, stabilisce che la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi. Il regolamento, inoltre, dice che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicarlo per intero o in parte alle procedure autorizzative in corso per le quali l'autorità competente non ha adottato una decisione finale, a condizione che l'applicazione di tali norme rispetti debitamente i diritti preesistenti di terzi e le loro legittime aspettative.

Data l'urgenza e la perdurante crisi energetica, siamo dell'opinione che una decisione in tal senso del Parlamento agevolerebbe la positiva conclusione di molti procedimenti autorizzativi, anche già avviati.